

STATUTO

TITOLO I

COSTITUZIONE - DEFINIZIONI - SEDE - DURATA

Art.1 - È costituita la Federazione Italiana delle Associazioni e dei Medici Omeopatici (F.I.A.M.O.).

Art.2 - L'Omeopatia è un metodo diagnostico, clinico e terapeutico codificato da Samuel Hahnemann e basato sulla Legge dei Simili e sull'uso di Rimedi Unitari.

Medico Omeopata viene considerato il medico chirurgo o il medico veterinario o l'odontoiatra, il quale, con specifica competenza professionale omeopatica, prescrive a scopo terapeutico, seguendo la Legge dei Simili, rimedi unitari preparati secondo la Farmacopea Omeopatica.

L'esercizio della Medicina Omeopatica è riservato ai medici chirurghi, ai medici veterinari e agli odontoiatri legalmente abilitati all'esercizio della rispettiva professione ed iscritti al rispettivo ordine professionale.

Art.3 - La Federazione è autonoma, apartitica, aconfessionale e non ha finalità di lucro né diretta né indiretta, non ha finalità sindacali e non esercita né partecipa ad attività imprenditoriali non attinenti agli scopi della Federazione stessa. Le cariche sociali della Federazione non sono retribuite.

Art.4 - La Federazione ha sede legale in Roma, Piazza Vescovio n°7. La sede legale può essere trasferita altrove, nell'ambito del territorio nazionale, su delibera dell'Assemblea Nazionale Ordinaria.

Art.5 - La Federazione ha durata illimitata, potendo comunque essere sciolta in ogni tempo, su delibera dell'Assemblea Straordinaria.

TITOLO II

SCOPI DELLA FEDERAZIONE

Art.6 - La Federazione ha per scopi:

A) Favorire lo sviluppo e la diffusione dell'Omeopatia.

B) Riunire in Federazione le associazioni omeopatiche italiane e i singoli medici omeopati operanti in Italia; ed inoltre, cori differenziata forma di adesione, persone fisiche,

associazioni, fondazioni, società, enti pubblici e privati, che perseguano scopi affini o analoghi alla Federazione.

C) Rappresentare ufficialmente l'Omeopatia e proporsi come interlocutore presso le Istituzioni amministrative statali nazionali, regionali e locali, presso le istituzioni politiche e giuridiche, presso le istituzioni ordinistiche, presso il mondo scientifico e universitario, presso le strutture sanitarie e sociali e presso i cittadini.

D) Favorire fra le varie associazioni omeopatiche e i singoli medici omeopati la reciproca conoscenza, lo scambio di idee, di esperienze e di informazioni.

E) Promuovere una corretta e qualificata Formazione Professionale primaria e continua dei medici omeopati, anche istituendo sistemi di verifica della qualità della formazione erogata.

F) Promuovere lo sviluppo della Ricerca scientifica, clinica e di base in campo omeopatico, anche in collaborazione con altre società scientifiche.

G) Promuovere ricerche di carattere storico e bibliografico in campo Omeopatico.

H) Fare opera di informazione e di diffusione dell'Omeopatia a tutti i livelli, nei suoi aspetti teorici, clinici e terapeutici.

I) Stabilire e mantenere il contatto con associazioni affini, a livello nazionale e internazionale, ed eventualmente aderirvi.

L) Difendere globalmente l'Omeopatia e la professionalità dei medici omeopati da qualsiasi forma di abusivismo professionale e di strumentalizzazione economica e di immagine, e in genere da qualsiasi azione che getti discredito su di esse.

M) Occuparsi di legislazione farmaceutica, sia nel campo omeopatico che nel campo convenzionale, sia a livello nazionale che comunitario, e promuovere presso le Istituzioni Sanitarie il controllo delle modalità di preparazione e l'affidabilità dei medicinali omeopatici.

TITOLO III

MEMBRI DELLA FEDERAZIONE

Art.7 - Sono stabilite le seguenti categorie: Socio Ordinario, Socio Aggregato, Associazione, Socio Onorario, Socio Sostenitore.

Art.8 - Il membro di qualsiasi categoria si impegna ad accettare e a rispettare le norme del presente Statuto e del Regolamento Interno.

Art.9 - SOCIO ORDINARIO: possono chiedere l'ammissione alla Federazione in qualità di Socio Ordinario i medici, veterinari o odontoiatri omeopati che risiedano ed esercitino la medicina omeopatica in Italia e che siano regolarmente iscritti in Italia al proprio ordine professionale.

La domanda di ammissione va rivolta al Presidente della Federazione e viene sottoposta alla delibera del consiglio Direttivo Nazionale.

Dopo la delibera di ammissione il socio ordinario farà parte, a sua discrezione, della sezione Regionale nella quale risiede o esercita.

Il candidato o il già socio ordinario può, per motivi particolari, chiedere di far parte di una Sezione Regionale nella quale non risiede né esercita, sottoponendo l'istanza, motivata, alla delibera del Consiglio Direttivo Nazionale, il quale può in seguito eventualmente revocare la delibera.

Art.10 - SOCIO AGGREGATO: possono chiedere l'ammissione alla Federazione in qualità di Socio Aggregato i Medici, i Veterinari e gli Odontoiatri che non possiedono tutti i requisiti

necessari per la qualifica di Socio Ordinario, i Farmacisti e i laureati in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche, gli studenti universitari di Medicina e Chirurgia, di Medicina Veterinaria, di Odontoiatria, di Farmacia e di Chimica e Tecnologie Farmaceutiche.

La domanda di ammissione va rivolta al Presidente della Federazione e viene sottoposta alla delibera del Consiglio Direttivo Nazionale.

Dopo la delibera di ammissione il socio aggregato farà parte di una Sezione Regionale di sua scelta.

Art.11 - Il Socio Aggregato che abbia ottenuto i requisiti necessari alla qualifica di Socio Ordinario, può richiedere il passaggio di categoria, rivolgendo domanda al Presidente della Federazione ed allegando adeguata documentazione in appoggio alla istanza.

La domanda di passaggio di categoria viene sottoposta alla delibera del Consiglio Direttivo Nazionale.

Il passaggio di qualifica decorre a partire dal 1° Gennaio dell'anno successivo alla presentazione della domanda.

Art.12 – ASSOCIAZIONE: possono chiedere l'ammissione alla Federazione le associazioni omeopatiche italiane, che abbiano fra i loro soci medici, veterinari e/o odontoiatri omeopati, legalmente costituite, che non abbiano finalità di lucro, i cui scopi sociali siano affini e non in contrasto con gli scopi sociali della Federazione e le cui eventuali scuole adottino i parametri di formazione stabiliti dalla Federazione.

La Federazione non ha potere alcuno all'interno delle associazioni iscritte, le quali conservano la loro completa autonomia.

La associazione ammessa alla Federazione iscrive alla Federazione stessa, singolarmente, a propria discrezione, una parte o l'intero numero dei suoi soci.

Tali soci hanno gli stessi doveri dei soci della Federazione stessa e gli stessi diritti, tranne il diritto di voto alle assemblee regionali e la possibilità di rivestire cariche sociali a livello regionale.

Ogni singolo socio iscritto sarà membro di una Sezione Regionale di sua scelta, potendo partecipare a tutte le attività regionali.

L'associazione ammessa ha diritto ad una rappresentatività nell'ambito dell'Assemblea Nazionale della Federazione attraverso Delegati all'Assemblea Nazionale (D.A.N.) eletti dalla associazione stessa fra i propri soci singolarmente iscritti come soci ordinari alla Federazione.

Il numero di D.A.N. che rappresentano l'associazione è proporzionale al numero di soci singolarmente iscritti come soci ordinari alla Federazione, ed esattamente:

- 1 D.A.N. ogni 25 soci fino a 100 soci;
- 1 D.A.N. ogni 100 soci da 101 a 500 soci;
- 1 D.A.N. ogni 500 soci da 501 soci in poi.

La domanda di ammissione va rivolta da parte del Presidente dell'associazione al Presidente della Federazione e viene sottoposta alla delibera del Consiglio Direttivo Nazionale.

Art.13 - Le domande di ammissione debbono essere presentate dai candidati entro e non oltre il 30 Settembre di ogni anno.

L'iscrizione alla Federazione decorre dalla data della delibera di ammissione da parte del Consiglio Direttivo Nazionale.

Art.14 - SOCIO ONORARIO: viene eletto Socio Onorario la persona fisica che abbia dato un significativo contributo allo sviluppo dell'Omeopatia a livello nazionale o internazionale.

La nomina del Socio Onorario viene proposta dal Consiglio Direttivo e sottoposta alla delibera dell'Assemblea Nazionale.

Il Socio Onorario che abbia i requisiti di Socio Ordinario o Aggregato, partecipa dei diritti delle rispettive categorie.

Art.15 - SOCIO SOSTENITORE: viene considerato Socio Sostenitore: il socio o la associazione, iscritti alla Federazione, che versino un contributo volontario aggiuntivo oltre la normale quota associativa annuale; la persona fisica o giuridica che versino un contributo in denaro e/o destini beni mobili o immobili, donazioni o lasciti alla Federazione.

I contributi in denaro devoluti dal Socio Sostenitore possono essere da lui destinati sia alla entità nazionale della Federazione, sia ad una entità regionale, sia ad un progetto ben definito da attuare in ambito nazionale o regionale.

Art.16 - L'elenco dei Soci della Federazione è riservato. La eventuale comunicazione degli elenchi all'esterno della Federazione è concesso a discrezione del Presidente della Federazione.

TITOLO IV

STRUTTURA ORGANIZZATIVA NAZIONALE

Art.17 - ORGANI della Federazione sono: l'Assemblea Nazionale; il Consiglio Direttivo Nazionale; i Comitati Operativi Nazionali; il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti; il Collegio Nazionale dei Probiviri.

Art.18 - ASSEMBLEA NAZIONALE ORDINARIA: l'Assemblea Nazionale costituisce l'organo sovrano della Federazione.

Hanno diritto a partecipare all'Assemblea Nazionale i Soci Ordinari e i Soci Aggregati.

Il diritto di voto spetta ai Delegati all'Assemblea Nazionale (D.A.N.), eletti dalle Assemblee Regionali e dalle associazioni iscritte alla Federazione, in regola con il versamento della quota associativa annuale.

L'Assemblea Nazionale Ordinaria viene convocata di rito dal Presidente della Federazione una volta l'anno, preferibilmente in concomitanza con il Congresso Nazionale.

La convocazione all'Assemblea viene rivolta singolarmente a tutti i soci aventi diritto almeno 40 (quaranta) giorni prima della data stabilita.

La convocazione deve contenere il Consuntivo Economico Nazionale dell'anno precedente, redatto dal Tesoriere Nazionale e approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale.

L'Assemblea Nazionale Ordinaria annuale delibera sulle questioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, sulle attività sociali e sulle varie finalità e compiti previsti dal presente Statuto.

Oltre la rituale convocazione annuale, l'Assemblea Nazionale Ordinaria può anche essere convocata in ogni tempo per motivi contingenti: o dal Presidente, o dalla maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo Nazionale, o da 1/3 (un terzo) dei D.A.N.; la convocazione può in questo caso, se vi sono validi motivi di urgenza, essere effettuata anche in tempi brevi, comunque non meno di 20 (venti) giorni prima della data stabilita, purché tramite adeguati e tempestivi mezzi di comunicazione.

L'Assemblea è legalmente costituita in prima convocazione con la presenza effettiva o per delega di almeno la metà più uno dei D.A.N.; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei D.A.N. intervenuti.

Ogni D.A.N. può farsi rappresentare all'Assemblea da un altro D.A.N. con delega scritta e firmata, approvando senza limiti il suo operato. Ogni D. A. N. non può rappresentare per delega più di un altro D.A.N.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente, o eventualmente, in assenza anche di quest'ultimo, da un Socio Ordinario eletto dall'Assemblea.

L'Assemblea delibera con la maggioranza qualificata dei 2/3 (due terzi) dei D.A.N. presenti o rappresentati per delega. Qualora la quota dei 2/3 non venga raggiunta nel corso della prima votazione, la votazione può essere ripetuta altre 2 (due) volte. Nell'intervallo fra le votazioni sono possibili interventi da parte dei soci, a proposito dell'argomento in discussione. Dopo la terza votazione inefficace, la delibera viene presa a maggioranza semplice.

L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano. Per argomenti di particolare importanza, su decisione del Presidente, o della maggioranza dei membri del Consiglio, o di 1/3 (un terzo) dei D.A.N. presenti o rappresentati per delega, la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto; vengono in questo caso nominati dall'Assemblea 2 (due) scrutatori fra i Soci Ordinari presenti. La votazione a scrutinio segreto è obbligatoria per la elezione delle cariche sociali.

Le delibere dell'Assemblea, prese in conformità alle norme dello Statuto, obbligano tutti i soci della Federazione, anche se dissenzienti, astenuti dal voto o assenti.

Copia del Verbale di assemblea deve essere inviata entro 40 (quaranta) giorni dalla data dell'Assemblea a tutti i soci.

Art.19 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA: l'Assemblea Straordinaria tratta esclusivamente di modifiche allo Statuto o dello scioglimento della Federazione.

L'Assemblea Straordinaria delibera esclusivamente con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei D.A.N. presenti o rappresentati per delega. Per tutto quanto non esplicitamente sopra specificato, valgono le norme che regolano l'Assemblea Ordinaria.

Art.20 - CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE: il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Segretario, dal Tesoriere e dai Consiglieri.

Il PRESIDENTE ha la rappresentanza legale della Federazione e presiede il Consiglio Direttivo Nazionale e l'Assemblea Nazionale.

Il VICEPRESIDENTE rappresenta il Presidente e ne svolge le funzioni in caso di impedimento di quest'ultimo. La sola firma del Vicepresidente evidenzia il caso di impedimento del Presidente.

Il SEGRETARIO si occupa delle funzioni burocratiche della Federazione ed è responsabile della tenuta dei Registri dei soci e dei verbali.

Il TESORIERE segue i movimenti contabili della Federazione ed è responsabile delle relative registrazioni e della tenuta dei relativi atti.

I CONSIGLIERI si affiancano al Presidente, al Vicepresidente, al Segretario e al Tesoriere nell'espletare le funzioni del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di eseguire le delibere dell'Assemblea Nazionale; di vigilare sull'osservanza delle norme dello Statuto; di deliberare sulle domande di ammissione dei candidati; di approvare i bilanci economici da sottoporre alla ratifica dell'Assemblea Nazionale; di compiere inoltre qualsiasi atto, ordinario o straordinario, utile o necessario per la buona amministrazione della Federazione e per il conseguimento degli scopi sociali.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di delegare alcune funzioni ad uno o più membri del Consiglio o a soci della Federazione o a soggetti anche estranei alla Federazione per particolari incarichi.

Il numero minimo dei membri del Consiglio è di 7 (sette); tale numero può essere aumentato, quando se ne ravvisi la necessità, su delibera dell'Assemblea Nazionale.

I membri del Consiglio vengono eletti dall'Assemblea Nazionale, a scrutinio segreto, nell'ambito dei Soci Ordinari e restano in carica 3 (tre) anni.

Se il numero di soci ordinari veterinari e/o odontoiatri raggiunge le dieci unità, la categoria ha diritto alla elezione autonoma di un consigliere, che viene effettuata immediatamente prima dell'inizio dell'assemblea in una apposita riunione dei soci ordinari veterinari e/o odontoiatri presenti o rappresentati per delega. Ogni socio ordinario può Rappresentare per delega un solo altro socio ordinario

La carica di membro del consiglio Nazionale è incompatibile con la carica di DAN.

Tutti i membri del Consiglio possono essere senza limite riconfermati nella loro carica.

Le candidature al Consiglio possono essere presentate alla Segreteria della Federazione fino a prima dell'inizio dell'Assemblea Nazionale e non successivamente.

Per la votazione, ogni D. A. N. esprime un numero di preferenze pari al numero totale dei membri da eleggere.

Nel corso della prima riunione di Consiglio successiva all'Assemblea, il Consiglio stesso, anche tenendo conto delle preferenze ottenute da ogni consigliere neo-eletto, distribuisce al suo interno le cariche di Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere.

In caso di candidature plurime per le varie cariche in seno al Consiglio, si procederà a elezione a scrutinio segreto, con la esclusione dal voto dei candidati.

Un membro del Consiglio che, per qualsiasi motivo, abbandoni il Consiglio stesso prima della fine del mandato, sarà automaticamente sostituito dal candidato che alla precedente elezione abbia ottenuto più preferenze fra i non-eletti. In caso di parità di preferenze fra i primi non-eletti, si procederà ad una votazione di Consiglio.

Il Consiglio viene convocato dal Presidente almeno 2 (due) volte l'anno; la convocazione viene rivolta singolarmente ai membri del Consiglio almeno 20 (venti) giorni prima della data stabilita per la riunione.

In caso di necessità il Consiglio può anche essere convocato in ogni tempo: o dal Presidente, o dalla maggioranza dei membri del Consiglio; la convocazione può in questo caso, se vi sono validi motivi di urgenza, essere effettuata anche in tempi brevi, comunque non meno di 7 (sette) giorni prima della data stabilita, purché tramite adeguati e tempestivi mezzi di comunicazione.

Il Consiglio è legalmente costituito con la presenza effettiva di almeno la metà dei membri. Non sono ammesse deleghe.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente, o eventualmente, in assenza anche di quest'ultimo, da un membro del Consiglio nominato dal Consiglio stesso.

Le convocazioni e le riunioni di Consiglio possono essere effettuate anche tramite comunicazione telematica.

Il Consiglio delibera a maggioranza semplice dei membri presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Copia del Verbale di Consiglio deve essere inviata entro 20 (venti) giorni dalla data della riunione a tutti i membri del Consiglio stesso, ai Presidenti Regionali, ai Coordinatori Regionali e ai D.A.N..

Art.21 - ORGANI OPERATIVI NAZIONALI: per espletare specifiche funzioni operative della Federazione, possono essere istituiti appositi Dipartimenti, Comitanti permanenti, Commissioni temporanee, Delegazioni ed altre strutture operative collettive, nonché mansioni individuali di Responsabile di settore, su delibera del Consiglio Direttivo Nazionale e su ratifica dell'Assemblea Nazionale.

Per necessità urgenti, l'Organo Operativo istituito dal Consiglio Nazionale può essere immediatamente attivato, anche prima della ratifica assembleare.

Degli organi operativi possono far parte sia soci della Federazione, sia qualsiasi altra persona fisica utile, per le sue capacità professionali, culturali ed intellettuali, a collaborare alle attività specifiche della struttura operativa stessa.

In seno all'organo operativo viene nominato, su delibera del Consiglio, o con la ratifica del Consiglio stesso su proposta dei componenti, un Direttore o un Coordinatore o un Responsabile che organizza le attività e funge da tramite fra l'organo operativo stesso e il Consiglio Direttivo Nazionale.

La carica di Direttore, Coordinatore e Responsabile può essere revocata in ogni tempo dal Consiglio Nazionale e decade comunque con la conclusione del ciclo amministrativo del Consiglio Nazionale stesso. Le cariche possono essere riconfermate dal Consiglio Nazionale successivo.

Il Consiglio Direttivo, quando ritenuto necessario, elabora un Regolamento dell'Organo Operativo, in collaborazione con i componenti dello stesso. Il Regolamento farà parte del Regolamento Interno della Federazione.

I Direttori, i Coordinatori e i Responsabili debbono tenere costantemente informato il Consiglio Direttivo Nazionale sulle attività del proprio organo operativo e sono tenuti a fare relazione sulle attività svolte nell'anno precedente nel corso dell'Assemblea Nazionale annuale.

Art.22 - COLLEGIO NAZIONALE DEI REVISORI DEI CONTI: il Collegio ha il compito di vagliare l'operato del Tesoriere Nazionale e di collaborare con quest'ultimo alla stesura dei bilanci.

Il Collegio è costituito da 3 (tre) membri, di cui 2 (due) Soci Ordinari e 1 (uno) esperto contabile, anche non socio, che non abbia incarichi nell'ambito dell'amministrazione della Federazione, e da 2 (due) sindaci supplenti.

I Revisori dei Conti vengono eletti dall'Assemblea Nazionale ogni 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

Il Collegio elegge nel suo seno il Presidente del Collegio.

La carica di Revisore dei Conti è incompatibile con le altre cariche sociali nazionali.

Art.23 - COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI: per risolvere qualsiasi eventuale controversia che sorga all'intorno della Federazione, l'Assemblea Nazionale nomina al momento un Collegio costituito da 3 (tre) Probiviri, scelti fra i Soci Ordinari.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono definitive nell'ambito della Federazione.

TITOLO V

STRUTTURA ORGANIZZATIVA REGIONALE E PROVINCIALE

Art.24 - SEZIONI REGIONALI E PLURIREGIONALI: in ciascuna regione italiana nella quale risiedano o esercitino medici omeopati iscritti come Soci Ordinari alla Federazione, può essere costituita una Sezione Regionale.

Per essere costituita autonomamente, una sezione regionale deve contare almeno 5 Soci Ordinari.

Per le regioni che non contino almeno 5 Soci Ordinari, i soci confluiscono in una sezione regionale limitrofa di loro scelta, con il consenso dell'assemblea della regione limitrofa stessa, in qualità di soci a tutti gli effetti.

Da un numero di 5 a un numero di 10 Soci Ordinari, i soci di una regione optano facoltativamente, in ogni tempo per l'accorpamento ad una sezione regionale limitrofa, con il consenso dell'assemblea della regione limitrofa stessa, o per la costituzione autonoma. Da un numero di 11 Soci Ordinari in su, è obbligatoria la costituzione autonoma della Sezione Regionale.

Art.25 - STATUTI REGIONALI: Le Sezioni Regionali possono essere amministrate con due tipi di Statuto: lo Statuto Ordinario e lo Statuto Speciale.

Art.26 - SEZIONE REGIONALE A STATUTO ORDINARIO: Organi della Sezione Regionale sono: l'Assemblea Regionale; il Coordinatore Regionale; i Delegati all'Assemblea Nazionale (D.A.N.); gli Organi Operativi Regionali; il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti; il Collegio Regionale dei Proviviri

A) ASSEMBLEA REGIONALE: Hanno diritto a partecipare all'Assemblea i Soci Ordinari e i Soci Aggregati iscritti alla Sezione Regionale. Il diritto di voto spetta ai soli Soci Ordinari, in regola con il versamento della quota associativa annuale.

Viene rivolto l'invito a presenziare all'Assemblea al Presidente della Federazione, il quale può eventualmente inviare un suo delegato.

L'Assemblea viene convocata di rito dal Coordinatore della Sezione Regionale almeno una volta ogni 3 (tre) anni, entro il 31 Marzo.

La convocazione all'Assemblea viene rivolta singolarmente a tutti i soci regionali e al Presidente della Federazione almeno 30 (trenta) giorni prima della data stabilita.

L'Assemblea Regionale triennale delibera sulle questioni di ordinaria e straordinaria amministrazione regionale, sulle attività sociali regionali e sulle varie finalità e compiti previsti dal presente Statuto.

Oltre la rituale convocazione triennale, l'Assemblea può anche essere convocata in ogni tempo per motivi contingenti: o dal Coordinatore della Sezione Regionale, o da 1/3 (un terzo) dei Soci Ordinari, o dal Presidente della Federazione; la convocazione può in questo caso, se vi sono validi motivi di urgenza, essere effettuata anche in tempi brevi, comunque non meno di 15 (quindici) giorni prima della data stabilita, purché tramite adeguati e tempestivi mezzi di comunicazione.

L'assemblea è legalmente costituita in prima convocazione con la presenza effettiva o per delega di almeno la metà più uno dei Soci Ordinari; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci Ordinari intervenuti.

Ogni Socio Ordinario può farsi rappresentare all'Assemblea da un altro Socio Ordinario con delega scritta e firmata, approvando senza limiti il suo operato. Ogni Socio Ordinario non può rappresentare per delega più di un altro Socio Ordinario.

L'Assemblea è presieduta dal Coordinatore o, in caso di sua assenza, da un Socio Ordinario eletto dall'Assemblea.

L'Assemblea delibera con la maggioranza qualificata dei 2/3 (due terzi) dei Soci Ordinari presenti o rappresentati per delega. Qualora la quota dei 2/3 non venga raggiunta nel corso della prima votazione, la votazione può essere ripetuta altre 2 (due) volte. Nell'intervallo fra le votazioni sono possibili interventi da parte dei soci, a proposito dell'argomento in discussione. Dopo la terza votazione inefficace, la delibera viene presa a maggioranza semplice.

L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano. Per argomenti di particolare importanza, su decisione del Coordinatore o di 1/3 (un terzo) dei Soci Ordinari presenti o rappresentati per delega, la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto; vengono in questo caso nominati dall'Assemblea 2 (due) scrutatori. fra i Soci Ordinari presenti. La

votazione a scrutinio segreto è obbligatoria per la elezione delle cariche sociali.
Le delibere dell'Assemblea prese in conformità alle norme dello Statuto, obbligano tutti i soci della Sezione Regionale, anche se dissenzienti, astenuti dal voto o assenti.
Copia del Verbale di Assemblea deve essere inviata entro 30 (trenta) giorni dalla data dell'Assemblea a tutti i soci della Sezione Regionale e al Consiglio Direttivo Nazionale.

B) COORDINATORE REGIONALE: il Coordinatore Regionale ha il compito di coordinare le attività regionali; di presiedere l'Assemblea Regionale; di eseguire le delibere dell'Assemblea Regionale; di rappresentare la Federazione in ambito regionale; di mantenere il collegamento fra la Sezione Regionale e il Consiglio Direttivo Nazionale; di tenere informato il Consiglio Direttivo Nazionale su tutti gli eventi riguardanti l'Omeopatia in ambito regionale, sia all'interno che all'esterno della Sezione Regionale; di vigilare sull'osservanza delle norme dello Statuto; di compiere inoltre qualsiasi atto, ordinario o straordinario, utile o necessario per la buona amministrazione della Sezione Regionale e per il conseguimento degli scopi sociali.

Il Coordinatore ha facoltà di delegare alcune funzioni ad uno o più soci della Sezione Regionale o a soggetti anche estranei alla Federazione per particolari incarichi.

Il Coordinatore Regionale viene eletto dall'Assemblea Regionale, a scrutinio segreto, nell'ambito dei Soci Ordinari, resta in carica 3 (tre) anni e può senza limiti essere riconfermato nella sua carica.

C) In caso di inadempienza da parte della Sezione Regionale degli atti amministrativi statutari, il Consiglio Nazionale della Federazione ha la facoltà di nominare direttamente, dopo i termini di scadenza, un nuovo Coordinatore Regionale.

Art.27 - SEZIONE REGIONALE A STATUTO SPECIALE: lo Statuto Speciale può essere istituito in una Sezione Regionale su delibera dell'Assemblea Regionale.

Organi della Sezione Regionale sono: l'Assemblea Regionale; il Consiglio Direttivo Regionale; i Delegati all'Assemblea Nazionale (D.A.N.); gli Organi Operativi Regionali; il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti; il Collegio Regionale dei Probiviri.

A) ASSEMBLEA REGIONALE: Hanno diritto a partecipare all'Assemblea i Soci Ordinari e i Soci Aggregati iscritti alla Sezione Regionale. Il diritto di voto spetta ai soli Soci Ordinari, in regola con il versamento della quota associativa annuale.

Viene rivolto l'invito a presenziare all'Assemblea al Presidente della Federazione, il quale può eventualmente inviare un suo delegato.

L'Assemblea viene convocata di rito dal Presidente della Sezione Regionale una volta l'anno, entro il 31 Marzo.

La convocazione all'Assemblea viene rivolta singolarmente a tutti i soci regionali e al Presidente della Federazione almeno 30 (trenta) giorni prima della data stabilita.

L'Assemblea Regionale annuale delibera sulle questioni di ordinaria e straordinaria amministrazione regionale, sulle attività sociali regionali e sulle varie finalità e compiti previsti dal presente Statuto.

Oltre la rituale convocazione annuale, l'Assemblea può anche essere convocata in ogni tempo per motivi contingenti: o dal Presidente della Sezione Regionale, o dalla maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo Regionale, o da 1/3 (un terzo) dei Soci Ordinari, o dal Presidente della Federazione; la convocazione può in questo caso, se vi sono validi motivi di urgenza, essere effettuata anche in tempi brevi, comunque non meno di 15 (quindici) giorni prima della data stabilita, purché tramite adeguati e tempestivi mezzi di comunicazione.

L'Assemblea è legalmente costituita in prima convocazione con la presenza effettiva o per delega di almeno la metà più uno dei Soci Ordinari; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci Ordinari intervenuti.

Ogni Socio Ordinario può farsi rappresentare all'Assemblea da un altro Socio Ordinario con delega scritta e firmata, approvando senza limiti il suo operato. Ogni Socio Ordinario non può rappresentare per delega più di un altro Socio Ordinario.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente, o eventualmente, in assenza anche di quest'ultimo, da un Socio Ordinario eletto dall'Assemblea.

L'Assemblea delibera con la maggioranza qualificata dei 2/3 (due terzi) dei Soci Ordinari presenti o rappresentati per delega. Qualora la quota dei 2/3 non venga raggiunta nel corso della prima votazione, la votazione può essere ripetuta altre 2 (due) volte. Nell'intervallo fra le votazioni sono possibili interventi da parte dei soci, a proposito dell'argomento in discussione. Dopo la terza votazione inefficace, la delibera viene presa a maggioranza semplice.

L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano. Per argomenti di particolare importanza, su decisione del Presidente, o della maggioranza dei membri del Consiglio, o di 1/3 (un terzo) dei Soci Ordinari presenti o rappresentati per delega, la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto; vengono in questo caso nominati dall'Assemblea 2 (due) scrutatori fra i Soci Ordinari presenti. La votazione a scrutinio segreto è obbligatoria per la elezione delle cariche sociali.

Le delibere dell'Assemblea, prese in conformità alle norme dello Statuto, obbligano tutti i soci della Sezione Regionale, anche se dissenzienti, astenuti dal voto o assenti.

Copia del Verbale di Assemblea deve essere inviata entro 30 (trenta) giorni dalla data dell'Assemblea a tutti i soci della Sezione Regionale e al Consiglio Direttivo Nazionale.

B) CONSIGLIO DIRETTIVO REGIONALE: il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Segretario, dal Tesoriere e dai Consiglieri.

Il PRESIDENTE rappresenta la Federazione in ambito regionale e presiede il Consiglio Direttivo Regionale e l'Assemblea Regionale.

Il VICEPRESIDENTE rappresenta il Presidente e ne svolge le funzioni in caso di impedimento di quest'ultimo. La sola firma del Vicepresidente evidenzia il caso di impedimento del Presidente.

Il SEGRETARIO si occupa delle funzioni burocratiche della Sezione Regionale ed è responsabile della tenuta dei Registri dei verbali.

Il TESORIERE segue i movimenti, contabili della Sezione Regionale ed è responsabile delle relative registrazioni e della tenuta dei relativi atti; rende inoltre conto della sua attività alla Tesoreria Nazionale.

I CONSIGLIERI si affiancano al Presidente, al Vicepresidente, al Segretario e al Tesoriere nell'espletare le funzioni del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di coordinare le attività regionali; di eseguire le delibere dell'Assemblea Regionale; di mantenere il collegamento fra la Sezione Regionale e il Consiglio Direttivo Nazionale; di tenere informato il Consiglio Direttivo Nazionale su tutti gli eventi riguardanti l'Omeopatia in ambito regionale, sia all'interno che all'esterno della Sezione Regionale; di vigilare sull'osservanza delle norme dello Statuto; di approvare i bilanci economici regionali da sottoporre alla ratifica dell'Assemblea Regionale; di compiere inoltre qualsiasi atto, ordinario o straordinario, utile o necessario per la buona amministrazione della Sezione Regionale e per il conseguimento degli scopi sociali.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di delegare alcune funzioni ad uno o più membri del Consiglio o a soci della Sezione Regionale o a soggetti anche estranei alla Federazione per particolari incarichi.

Il numero minimo dei membri del Consiglio è di 5 (cinque); tale numero può essere aumentato, quando se ne ravvisi la necessità, su delibera dell'Assemblea Regionale.

I membri del Consiglio vengono eletti dall'Assemblea Regionale, a scrutinio segreto, nell'ambito dei Soci Ordinari e restano in carica 3 (tre) anni.

Tutti i membri del Consiglio possono essere senza limite riconfermati nella loro carica.

Le candidature al Consiglio possono essere presentate alla Segreteria della Federazione fino a prima dell'inizio dell'Assemblea Regionale e non successivamente.

Per la votazione, ogni socio ordinario con diritto di voto, esprime un numero di preferenze pari al numero totale dei membri da eleggere.

Nel corso della prima riunione di Consiglio successiva all'Assemblea, il Consiglio stesso, anche tenendo conto delle preferenze ottenute da ogni consigliere neo-eletto, distribuisce al suo interno le cariche di Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere.

In caso di candidature plurime per le varie cariche in seno al Consiglio, si procederà a elezione a scrutinio segreto, con la esclusione dal voto dei candidati.

Un membro del Consiglio che, per qualsiasi motivo, abbandoni il Consiglio stesso prima della fine del mandato, sarà automaticamente sostituito dal candidato che alla precedente elezione abbia ottenuto più preferenze fra i non-eletti. In caso di parità di preferenze fra i primi non-eletti, si procederà ad una votazione di Consiglio.

In caso di necessità il Consiglio può essere ulteriormente convocato o dal Presidente, o dalla maggioranza dei membri del Consiglio; la convocazione può in questo caso, se vi sono validi motivi di urgenza, essere effettuata anche in tempi brevi, comunque non meno di 5 (cinque) giorni prima della data stabilita, purché tramite adeguati e tempestivi mezzi di comunicazione.

Il Consiglio è legalmente costituito con la presenza effettiva di almeno la metà dei membri. Non sono ammesse deleghe.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente, o eventualmente, in assenza anche di quest'ultimo, da un membro del Consiglio nominato dal Consiglio stesso.

Le convocazioni e le riunioni di Consiglio possono essere effettuate anche tramite comunicazione telematica.

Il Consiglio delibera a maggioranza semplice dei membri presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Copia del Verbale di Consiglio deve essere inviata entro 15 (quindici) giorni dalla data della riunione a tutti i membri del Consiglio stesso e al Presidente della Federazione.

C) In caso di inadempienza da parte della Sezione Regionale degli atti amministrativi, statutari, il Consiglio Nazionale della Federazione ha la facoltà di revocare, dopo i termini di scadenza, l'amministrazione a Statuto Speciale della Sezione Regionale e nominare direttamente un Coordinatore Regionale.

Art.28 - DELEGATI ALL'ASSEMBLEA NAZIONALE (D.A.N.): i D.A.N. sono delegati a rappresentare, con diritto di voto, in Assemblea Nazionale, i Soci Ordinari della Sezione Regionale.

I D.A.N. vengono scelti nell'ambito dei Soci Ordinari della Sezione Regionale; vengono eletti dall'Assemblea Regionale a scrutinio segreto; restano in carica 3 (tre) anni; possono essere senza limiti riconfermati nella loro carica.

Il numero di D.A.N. è proporzionale al numero di Soci Ordinari della Sezione Regionale:

- 1 D.A.N. per i primi 5 soci ordinari;
- 1 D.A.N. ogni 15 soci ordinari al di sopra dei primi 5 soci;

Nella elezione dei D.A.N. ogni Socio Ordinario esprime un numero di preferenze pari a:

- 1 (una), in caso di elezione di 1 (uno) o 2 (due) D.A.N.;
- la metà più 1 (uno) del numero dei D.A.N. da eleggere, quando tale numero supera le 2 (due) unità.

La carica di D.A.N. è compatibile con qualsiasi altra carica sociale regionale o nazionale, tranne quella di membro del Consiglio Nazionale.

Art.29 - ORGANI OPERATIVI REGIONALI: gli Organi Operativi Regionali seguono le stesse regole di quelli nazionali, applicate a livello regionale.

Art.30 - COLLEGIO REGIONALE DEI REVISORI DEI CONTI: nelle Sezioni Regionali che gestiscano una rimarchevole attività economica, può essere istituito, su delibera del Consiglio Direttivo Nazionale, il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti.

Il Collegio ha il compito di vagliare l'operato del Coordinatore o del Tesoriere Regionale e di collaborare alla stesura dei bilanci.

Il Collegio è costituito da 3 (tre) membri, di cui 2 (due) Soci Ordinari e 1 (uno) esperto contabile, anche non socio, che non abbia incarichi nell'ambito dell'amministrazione della Sezione Regionale.

I Revisori dei Conti vengono eletti dall'Assemblea Regionale ogni 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

Il Collegio elegge nel suo seno il Presidente del Collegio.

La carica di Revisore dei Conti è incompatibile con le altre cariche sociali regionali.

Art.31 - COLLEGIO REGIONALE DEI PROBIVIRI: il Collegio Regionale dei Probiviri segue le stesse regole di quello nazionale, applicate a livello regionale.

I Probiviri eletti dall'Assemblea Regionale possono però essere scelti anche al di fuori della Sezione Regionale.

Art.32 - SEZIONI PROVINCIALI: in ciascuna provincia italiana nella quale risiedano o esercitino medici omeopati iscritti come Soci Ordinari alla Federazione, può essere costituita una Sezione Provinciale. La Sezione Provinciale segue le stesse regole di quella Regionale, applicate a livello provinciale.

TITOLO VI

FINANZE E PATRIMONIO NAZIONALI

Art.33 - Le Entrate della Federazione sono costituite da:

- Quote associative fissate annualmente dal Consiglio Direttivo Nazionale.
- Quote suppletive a titolo di rimborso spese per attività svolte nell'ambito della Federazione.
- Contributi da parte di Soci Sostenitori.
- Contributi derivanti, da leggi regionali, nazionali o comunitarie.
- Utili derivanti dalla gestione di iniziative o dalla partecipazione ad iniziative promosse da altri soggetti, siano essi persone pubbliche o private.
- Ogni altra entrata che concorra ad incrementare il patrimonio sociale.

Art.34- Il Patrimonio della Federazione è di proprietà dei soli Soci Ordinari ed è costituito da:

- Beni mobili e immobili che diverranno proprietà della Federazione.

- Eventuali fondi di riserva costituiti da eccedenza di bilancio.
- Eventuali donazioni, erogazioni e lasciti.

Art.35 - QUOTE ASSOCIATIVE: tutti i Soci Ordinari e Aggregati sono tenuti a versare ogni anno una quota associativa.

I Soci Onorari non sono tenuti a versare quote associative.

L'entità delle quote di competenza delle varie categorie di soci può essere differenziata.

Il Consiglio Direttivo Nazionale provvede a stabilire, entro la fine di ogni anno, per l'anno successivo, le quote associative delle varie categorie di soci.

Le quote associative debbono essere versate dai soci alla Tesoreria Nazionale entro e non oltre il 31 Marzo di ogni anno.

Art.36 - L'utilizzazione delle Finanze e del Patrimonio della Federazione è stabilita dall'Assemblea Nazionale e demandata nella sua gestione al Consiglio Direttivo Nazionale.

Art.37 - L'esercizio finanziario della Federazione si chiude il 31 Dicembre di ogni anno.

Art.38 - Il Consuntivo Economico dell'esercizio finanziario nazionale di ogni anno, compilato dal Tesoriere Nazionale, viene sottoposto all'approvazione del Consiglio Direttivo Nazionale; viene allegato alla convocazione alla Assemblea Nazionale; viene infine sottoposto alla ratifica dell'Assemblea Nazionale annuale.

TITOLO VII

FINANZE E PATRIMONIO REGIONALI

Art.39 - Le Entrate della Sezione Regionale sono costituite da eventuali erogazioni, devolute, se motivate e a discrezione del Consiglio Nazionale della Federazione, dalla Tesoreria Nazionale.

Art.40 - Il Patrimonio della Sezione Regionale è di proprietà dei soli Soci Ordinari ed è costituito da eventuali fondi di riserva costituiti da eccedenza di bilancio.

Eventuali fondi di riserva non utilizzati possono essere, su delibera del Consiglio Nazionale della Federazione, ritirati e restituiti alla Tesoreria Nazionale.

Art.41 - L'utilizzazione delle Finanze e del Patrimonio della Sezione Regionale è stabilita dall'Assemblea Regionale e demandata nella sua gestione al Coordinatore o al Consiglio Direttivo Regionale.

Art.42 - L'eventuale Consuntivo Economico annuale delle Sezioni Regionali a Statuto Ordinario, compilato dal Coordinatore, viene presentato entro il 28 Febbraio dell'anno successivo direttamente alla Tesoreria Nazionale.

Art.43 - Il Consuntivo Economico annuale delle Sezioni Regionali a Statuto Speciale, compilato dal Tesoriere Regionale, viene sottoposto all'approvazione del Consiglio Direttivo Regionale; viene subito dopo inviato alla Tesoreria Nazionale; viene allegato alla convocazione alla Assemblea Regionale; viene infine sottoposto alla ratifica dell'Assemblea Regionale annuale.

TITOLO VIII

PERDITA DELLA QUALITÀ DI MEMBRO DELLA FEDERAZIONE

Art.44 - La perdita della qualità di membro della Federazione può avvenire per:

A) DIMISSIONI: le dimissioni debbono essere inviate al Presidente della Federazione entro e non oltre il 30 Settembre di ogni anno ed hanno decorrenza dal 1° Gennaio dell'anno successivo, salvo pagamento della quota associativa per l'anno in corso;

B) MOROSITÀ: mancato pagamento della quota associativa per due anni sociali. Nel secondo anno di mancato pagamento della quota associativa annuale il Socio Ordinario perde il diritto di voto alle Assemblee.

C) RADIAZIONE: qualora il membro violi le norme dello Statuto, abbia un comportamento che contrasti con le finalità della Federazione, o la cui condotta sia censurabile civilmente, moralmente o deontologicamente; la radiazione del socio è sottoposta alla delibera del Consiglio Direttivo Nazionale e alla ratifica dell'Assemblea Nazionale;

D) CESSAZIONE DEI REQUISITI necessari all'ammissione alla Federazione.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI

Art.45 - ANNO SOCIALE: l'anno sociale inizia il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno.

Art.46 - REGOLAMENTO INTERNO: ad ulteriore specifica delle norme dello Statuto, può essere compilato da parte del Consiglio Direttivo Nazionale, un Regolamento Interno, da sottoporre alla ratifica della Assemblea Nazionale Ordinaria.

Art.47 - MODIFICHE ALLO STATUTO: modifiche allo Statuto possono essere apportate in ogni tempo, su delibera della Assemblea Straordinaria.

Art.48 - SCIOGLIMENTO DELLA FEDERAZIONE: la Federazione può essere sciolta in ogni tempo, su delibera dell'Assemblea Straordinaria, per comprovata impossibilità a conseguire gli scopi sociali. L'Assemblea stessa provvede alla nomina di uno o più liquidatori e delibera in ordine alla devoluzione del Patrimonio.

Art.49 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE: per tutto quanto non esplicitamente contemplato nello Statuto, si fa richiamo alle vigenti disposizioni di Legge.

Federazione Italiana Associazioni e Medici Omeopati
Via C. Beccaria 22 – 05100 Terni Tel/Fax 0744.429900 e-mail: omeopatia@fiamo.it Sito Web: www.fiamo.it
P.IVA 05080271009 C.F. 97072600584